



Categoria:	Crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 5bis C.C.
	<p>Privilegio istituito con la L. 59/1992. La legge non detta parametri cui uniformarsi. Nelle coop agricole di trasformazione i soci, senza essere tenuti a svolgere alcuna attività lavorativa, conferiscono i prodotti dei loro fondi.</p> <p>NON tutti i crediti delle coop agricole – e consorzi – nati dalla vendita prodotti possono godere del privilegio.</p> <p>La dottrina prevalente dà rilievo alla natura mutualistica e quindi partendo dai dati quali il volume d'affari, la prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti di terzi, l'appartenenza dei soci della coop a categorie di soggetti che a loro volta potrebbero godere del privilegio (COLTIVATORI DIRETTI), si capisce se si è in presenza di una struttura a fine mutualistico, oppure se si è in presenza di una coop di commercianti o di industriali, solo sulla carta agricoltori, o addirittura di una vera e propria struttura industriale, cui ovviamente non può essere concesso il privilegio.</p> <p>Ovviamente la produzione del certificato della Prefettura o del Registro Imprese comprovante la natura di coop agricola, è condizione necessaria ma non sufficiente. Il privilegio compete SOLO per i crediti derivanti dalla vendita dei prodotti.</p>
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">• certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola ovvero certificato della Prefettura;• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.